### ALLEGATO "A" AL REP. N. 6605/4293

#### FONDAZIONE AIACE

#### **STATUTO**

#### TITOLO I

#### OGGETTO E SCOPO

## Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

E' costituita la "Fondazione AIACE - ETS", per brevità in seguito "Fondazione",

la quale ha durata illimitata.

La Fondazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Crocioni n. 11, e può istituire

sedi secondarie e uffici in Emilia Romagna. La variazione di indirizzo nell'ambito

dello stesso comune di Bologna potrà essere deliberata dall'Organo di amministra-

zione e non costituisce modifica statutaria.

La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.

Lgs. 3 luglio 2017, n.117, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per

quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La Fondazione richiede il riconoscimento della personalità giuridica secondo le di-

sposizioni in vigore e potrà richiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del

Terzo Settore. In quest'ultimo caso, la Fondazione indicherà gli estremi

dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ed

evidenzierà nella propria denominazione sociale l'indicazione di ente del Terzo setto-

re o l'acronimo ETS.

# Art. 2 – Scopi istituzionali ed attività esercitata

La Fondazione è un ente privato senza finalità di lucro e svolge, in via principale, la

propria attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale ed in particolare l'attività di ricerca scientifica di particolare

interesse sociale, in campo medico, attività individuata alla lettera "h" dell'art. 5
comma 1 del del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.
Più specificamente l'attività della Fondazione consiste nel:
promuovere, sostenere e realizzare, sulla base del parere della apposita Commissione
Scientifica le attività di ricerca medico-scientifica finalizzate al concepimento di mo-
dalità cliniche, farmacologiche e organizzative di trattamento delle patologie oncolo-
giche o onco-ematologiche, nonché sostenere i giovani ricercatori e/o le strutture di
ricerca che offrono prospettiva di crescita dei giovani ricercatori, con attività da
svolgersi prevalentemente nell'ambito delle Aziende Sanitarie dell'Emilia Romagna.
A tal fine, la Fondazione potrà svolgere, in via solo strumentale e secondaria, tutte le
attività necessarie per il raggiungimento dello scopo di cui al presente articolo. In
particolare, a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:
promuovere la raccolta di fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o at-
traverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione, supportare le attività di ricerca di università, aziende
private e pubbliche e altre fondazioni/associazioni. In tal caso i rapporti tra la Fonda-
zione e questi ultimi soggetti saranno regolati da specifiche convenzioni che discipli-
neranno in particolare le linee guida delle attività da svolgersi presso gli enti ai quali
viene affidata la ricerca, i rapporti tra la Fondazione e l'ente per la prestazione di col-
laborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione
delle attività, le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico ammini-
strativo, nonché di conferimento dei beni, di strutture e di impianti necessari allo
svolgimento dell'attività di ricerca, le forme di finanziamento, anche attraverso il
concorso di altre istituzioni pubbliche e private; sovvenzionare, costituire o parteci-
pare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione avente scopi

analoghi; pubblicare testi, documenti, periodici o giornali di divulgazione scientifi-	
ca, utilizzare canali di comunicazione con il proposito di diffondere e approfondire le	
attività di ricerca scientifica e le tematiche sociali inerenti alle malattie genetiche,	
nonché con il proposito di offrire una serie di servizi utili per gli utenti, tra cui esau-	
rienti risposte su farmaci, ricerche, cure innovative, istituti ospedalieri di eccellenza	
ed altri argomenti correlati; curare la formazione di studenti e l'aggiornamento di	
personale docente della scuola di ogni ordine e grado attraverso l'organizzazione di	
corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed edu-	
cativo; sviluppare collaborazioni con istituzioni pubbliche sanitarie e industrie far-	
maceutiche, secondo le competenze e le responsabilità di ciascuno, per tradurre i ri-	
sultati della ricerca finanziata in trattamenti e farmaci fruibili dai pazienti, nonostante	
la rarità delle malattie; acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia	
mobili che immobili, utilizzando a tal proposito gli strumenti più adeguati, di natura	
finanziaria e o assicurativa; stipulare contratti, intese e convenzioni con istituti, enti o	
associazioni, organismi e società commerciali.	
Art. 3 – Modalità operative di funzionamento	
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziati-	
ve e compie tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento degli obietti-	
vi riconducibili agli scopi istituzionali. In particolare, essa può:	
instaurare rapporti di collaborazione con enti e istituzioni a carattere nazionale e in-	
ternazionale;	
stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti	
con enti pubblici e soggetti privati;	
svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali e accessorie,	
esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti;	

effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria.	
La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare	
attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge;	
promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se	
promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obietti-	
vi;	
promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, con-	
sorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statu-	
tarie;	
assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei	
propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole	
del presente Statuto.	
TITOLO II	
FONDATORI E PATRIMONIO	
Art. 4 – Fondatori	
Sono Fondatori i soggetti, enti o persone fisiche, che hanno partecipato alla costitu-	
zione della Fondazione, concorrendo alla formazione del patrimonio inziale della	
stessa. Il fondo di dotazione (indisponibile) è fissato in euro 100.000,00 (centomila).	
Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate,	
né rivendicare diritti sul patrimonio.	
Art. 5 – Patrimonio	
Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dagli apporti dei Fondatori	
descritti nell'atto costitutivo.	
Tale patrimonio potrà essere aumentato da:	
apporti ed erogazioni dei Fondatori e Coadiuvanti	

eredità, donazioni e legati;	
contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche	
anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini sta-	
tutari;	
contributi dell'Unione Europea e/o di organismi internazionali;	
entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dalle attività	
diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime;	
erogazioni liberali;	
entrate derivanti da attività di raccolta fondi.	
Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati all'attività statuta-	
ria.	
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi	
entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria a	
fini dell'esclusivo perseguimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di	
utilità sociale.	
Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati	
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, an-	
che nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto partecipa-	
tivo.	
La Fondazione risponde delle proprie obbligazioni soltanto con il proprio patrimonio	
TITOLO III	
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
Art. 6 – Organi della Fondazione	
1. Sono organi della Fondazione:	

- l'Organo di amministrazione (denominato Consiglio di Amministrazione);	
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
- il Comitato dei Coadiuvanti;	
- l'Organo di controllo;	
- la Commissione Scientifica.	
Art. 7 – Organo di amministrazione	
La Fondazione è retta da un Organo di amministrazione, in seguito denominato Con-	
siglio di Amministrazione, formato da tre a sette componenti, incluso il Presidente	
della Fondazione, che lo presiede e il Presidente della Commissione Scientifica.	
In sede di costituzione i Fondatori fissano il numero iniziale dei componenti e proce-	
dono alla loro nomina, determinando anche la durata in carica ed eleggendo Presi-	
dente e Vice Presidente. In sede di costituzione viene stabilito che il primo Presidente	
della Fondazione ricopra l'incarico per due mandati consecutivi, salve sue dimissio-	
ni.	
In sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i relativi membri saranno no-	
minati, per la maggioranza, dal Comitato dei Coadiuvanti e per il resto dal Consi-	
glio di Amministrazione in scadenza.	
L'Organo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.	
Nell'ipotesi in cui un Amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del man-	
dato, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione perché provveda ad ef-	
fettuare la sostituzione del componente venuto meno, mantenendo la proporzione di	
cui al comma 3;	
coloro che sono nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scaden-	
za.	
Art. 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione	
6	

Competono al Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni riconducibili
all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione e, in particolare, le seguenti:
attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo
della Fondazione;
redigere il bilancio di esercizio e la relativa relazione accompagnatoria nonché, il bi-
lancio sociale;
adottare eventuali Regolamenti, sentito il parere del Comitato dei Coadiuvanti;
deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
deliberare le variazioni di Statuto che risultassero necessarie e opportune, sentito il
parere vincolante del Comitato dei Coadiuvanti e lo scioglimento della Fondazione
da sottoporre all'approvazione della competente autorità tutoria nei modi di legge;
assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e
delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;
nominare i Revisori dei Conti determinandone i compensi, nonché fissare i compensi
dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione.
Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare le direttive
e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi e ai regolamenti
regionali e nazionali in materia e provvedere all'amministrazione ordinaria e straor-
dinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a uno o più componenti, lo svolgi-
mento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega;
può altresì nominare un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui dele-

gare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni.	
In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue prerogative spetta-	
no al Vice Presidente.	
Art. 9 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni	
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche in vi-	
deo/audio conferenza e purchè sia assicurata a tutti i membri la partecipazione e sia	
verificata la presenza da parte del Presidente e deve inoltre essere convocato quando	
lo richiedano almeno due dei suoi componenti.	
Esso si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei compo-	
nenti.	
Esso è convocato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la	
prova della ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine	
del giorno, da recapitarsi a tutti gli Amministratori, a cura del Presidente, almeno otto	
giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convoca-	
zione può avvenire anche con tre giorni di anticipo.	
Esso si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle	
formalità di cui al precedente comma, siano presenti tutti i componenti.	
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza	
assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal segretario	
della riunione, sono riportati in apposito registro.	
Art. 10 – Presidente	
Al Presidente della Fondazione compete:	
la legale rappresentanza della Fondazione;	
la convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e la presidenza del Consi-	
8	

alia di Amministraziona.	
glio di Amministrazione;	
la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;	
l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più	
breve tempo al Consiglio di Amministrazione.	
Art. 11 - Comitato dei Coadiuvanti	
Il Comitato dei Coadiuvanti è in composto di membri, in numero variabile a discre-	
zione del Consiglio di Amministrazione scelti tra:	
a) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano già di-	
stinte nel sostegno alle attività promosse dalla Fondazione, nominati dal	
Consiglio di Amministrazione;	
b) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private che facciano domanda di	
ammissione e che versino alla Fondazione un contributo annuale e/o "una tantum"	
nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.	
Gli Enti facenti parte del Comitato dei Coadiuvanti, anche se privi di personalità giu-	
ridica, sono rappresentati dal proprio rappresentante individuato ai sensi di legge e	
del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.	
I membri del Comitato dei Coadiuvanti durano in carica quattro anni, esclusi quelli	
di prima nomina, e possono essere riconfermati a discrezione e con decisione del	
Consiglio di Amministrazione.	
Le prime nomine sono effettuate dal Fondatore in fase di costituzione e sono a tem-	
po indeterminato.	
La qualità di membro del Comitato dei Coadiuvanti si perde in caso di:	
a) morte ovvero gravi e certificati impedimenti di salute o interdizione; nel caso di	
persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta;	
b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;	
0	

c) decadenza per reiterato mancato versamento del contributo (coadiuvanti del tipo
b);
Il Comitato dei Coadiuvanti si riunisce in Assemblea la quale:
1) è presieduta dal Presidente della Fondazione, il quale la convoca con preavviso di
almeno 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata, fax o mail; l'Assemblea
dei Coadiuvanti è convocata altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno
la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente, sal-
vo il caso in cui l'Organo sia composto da due soli membri;
2) è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e de-
libera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; hanno diritto di voto tut-
ti i membri dell'Assemblea;
3) potrà avere l'intervento alle sue riunioni dei membri del Consiglio di Amministra-
zione, i quali possono chiedere di assistere all'Assemblea, con esclusione delle deli-
berazioni attinenti alla nomina dei componenti del Consiglio stesso, partecipando ad
essa senza diritto di voto;
4) in merito allo svolgimento delle sue riunioni, dovrà veder redatto un verbale dal
segretario nominato di volta in volta nella persona designata a maggioranza degli in-
tervenuti.
Il Comitato dei Coadiuvanti:
1) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, (nei limiti di cui all'art. 7),
con la precisazione che fino a quando saranno in carica quali coadiuvanti tutti i sog-
getti nominati dal Fondatore in sede di costituzione, ad essi solo competerà la nomi-
na dei membri del Consiglio di Amministrazione, (nei limiti di cui all'art. 7);
2) promuove pubblicamente le attività della Fondazione;
3) propone lo sviluppo di nuove attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio
10

di Amministrazione, e ne elabora le linee fondamentali;	
4) formula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal	
Consiglio di Amministrazione;	
5) partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la desti-	
nazione del patrimonio della Fondazione	
6) propone i nominativi per i componenti della Commissione Scientifica (massimo	
5), inclusi il presidente e il vicepresidente	
Art. 12 – Organo di controllo	
Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo della Fonda-	
zione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri e	
in questo caso ne nomina anche il Presidente. I primi componenti dell'organo	
di controllo sono nominati dai fondatori.	
I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di	
soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso	
di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
componenti e comunque da chi presiede l'Organo.	
I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre esercizi e sca-	
dono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di	
cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di controllo si	
applica l'articolo 2399 del codice civile.	
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché	
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul	
suo concreto funzionamento.	
Esso esercita, inoltre, la revisione legale nei casi previsti dalla legge.	
L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio	
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs.	
n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità al-	
le linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale	

deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.	
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procede-	
re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, pos-	
sono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni so-	
ciali o su determinati affari.	
Art. 13 – La Commissione Scientifica	
La Commissione Scientifica ha finalità scientifico-culturali e di promozione della ri-	
cerca nei settori di attività istituzionali della Fondazione, è composta da persone fisi-	
che che si siano distinte nel campo dell'innovazione e della ricerca scientifica, no-	
minate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato dei Coadiuvanti.	
I membri della Commissione Scientifica devono possedere uno o più dei seguenti requisiti:	
1. Avere svolto attività di ricerca di base o traslazionale o clinica in campo oncologico o on-	
coematologico	
2. Avere svolto attività di ricerca in campo farmacologico, con particolare riferimento	
all'efficacia delle molecole e all'appropriatezza del loro uso nella pratica clinica	
3. Avere svolto attività di gestione e di ricerca in campo organizzativo nell'ambito di struttu-	
re ospedaliere sede di insegnamento universitario	
4. Avere svolto attività di ricerca e valutazione in campo economico con particolare riferi-	
mento all'ambito sanitario	
I membri della Commissione Scientifica durano in carica tre anni e possono essere ricon-	
fermati.	
La qualità di membro della Commissione Scientifica si perde in caso di:	
a) morte ovvero, nel caso di persone giuridiche estinzione a qualsiasi titolo dovuta;	
b) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;	
c) mancato rinnovo nella carica da parte del Comitato dei Coadiuvanti.	
Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal proprio rap-	

presen	tante individuato ai sensi di legge e del rispettivo Statuto, o da persona da lui	
design	ata.	
La Con	mmissione Scientifica potrà operare per gruppi di lavoro, ovvero Sottocomitati	
Scienti	ifici aventi un numero limitato di membri e finalità .	
La Con	mmissione Scientifica può effettuare proposte operative al Consiglio di Ammi-	
nistraz	ione, coordina l'attività scientifica e di ricerca della Fondazione, interviene	
nell'ip	otesi di istituzione di borse di studio valutando l'attività dei beneficiari e rela-	
zionan	done il Consiglio medesimo	
Il Pres	idente della Commissione Scientifica partecipa, quale membro di diritto, alle	
riunion	ni del Consiglio di Amministrazione, ma si astiene dal voto sulle delibere dei	
proget	ti presentati dalla Commissione stessa.	
La Con	mmissione Scientifica:	
1) è p	resieduta dal Presidente il quale la convoca con preavviso di almeno 15	
(qui	ndici) giorni mediante lettera raccomandata, fax o mail; è convocata altresì al-	
lorel	hé ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri;	
<b>2)</b> è va	alidamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e de-	
liber	ra con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità pre-	
vale	il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'Organo sia composto da due soli	
men	nbri;	
<b>3)</b> in r	nerito allo svolgimento delle sue riunioni, dovrà veder redatto un verbale dal	
segr	etario nominato di volta in volta nella persona designata a maggioranza degli	
inter	venuti.	
La con	nmissione scientifica	
<b>1)</b> form	nula pareri consultivi, non vincolanti, su questioni poste alla sua attenzione dal	
Con	siglio di Amministrazione;	
	13	

2) promuove pubblicamente le attività scientifiche della Fondazione;	
3) propone modifiche e miglioramenti alle attività in corso e sviluppate in seno alla	
Fondazione;	
4) propone lo sviluppo di nuove attività scientifiche da sottoporre all'approvazione	
del Consiglio di Amministrazione e ne elabora le linee fondamentali.	
Art. 14 – Modificazioni dello statuto	
Le decisioni in materia di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio	
di Amministrazione validamente costituito con la presenza della maggioranza dei	
suoi membri su parere favorevole del Comitato dei coadiuvanti.	
TITOLO IV	
ENTRATE E BILANCIO	
Art. 15 – Entrate	
La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:	
le rendite derivanti dal proprio patrimonio;	
i contributi e le elargizioni di terzi non espressamente destinati all'incremento del pa-	
trimonio;	
gli esiti gestionali delle attività svolte in connessione con il conseguimento dello sco-	
po istituzionale;	
le entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi (fund raising).	
Art. 16 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale	
L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al	
31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio costituito dallo	
stato patrimoniale, dal conto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri	
dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento	
economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finali-	
14	

tà statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e	
strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione.	
Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dal-	
la chiusura dell'esercizio.	
Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
superiori ad 1.000.000,00 di euro dovrà provvedere a depositare presso il registro	
unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio	
sociale.	
Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
superiori a 100.000,00 euro dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel	
proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi	
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai diri-	
genti.	
TITOLO V	
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 17 – Scioglimento	
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti che	
perseguono i medesimi scopi della Fondazione, previo parere favorevole delle autori-	
tà compenti	
Art. 18 – Libri sociali	
La Fondazione è dotata del	
- Libro del Comitato dei Coadiuvanti	
- Libro delle adunanze dell'Assemblea del Comitato dei Coadiuvanti	
- Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
- Libro delle adunanze e deliberazioni della Commissione Scientifica.	
15	

I Coadiuvanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata for-	
mulata per iscritto al Consiglio di Amministrazione o agli altri organi, con 8 giorni di	
anticipo.	
Art. 19– Rinvio	
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si appli-	
cano le disposizioni del codice civile, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e le leggi vi-	
genti in materia.	
F.ti: MAZZANTI SERGIO - BARBARA BOLOGNINI - SARACINO DANIELE ANTONIO - PAOLO MANCINI - DAVID ERIC ELIE COSTI -PAOLA MONARI	
- LUCA FAVERO - GIADA BONESI teste - CINZIA COLANTONIO teste - ILA-RIA MONTANARI NOTAIO	